Oscuramento disposto d'ufficio

Numero registro generale 22882/2022
Numero sezionale 824/2024
Numero di raccolta generale 5170/2024
Data pubblicazione 27/02/2024

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO GENOVESE	Presidente
MARINA MELONI	Consigliere
CLOTILDE PARISE	Consigliere
LAURA TRICOMI	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere-Rel.

Oggetto:

Modifica assegno di assegno di divorzio ex art. 9 l. 898/1970

Ud.15/02/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22882/2022 R.G. proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avvocato [redacted] giusta procura speciale allegata al ricorso

- ricorrente -

contro

[redacted] elettivamente domiciliata in Roma, via [redacted] presso lo studio dell'Avvocato [redacted] rappresentata e difesa dall'Avvocato [redacted] giusta procura speciale in calce al controricorso

- controricorrente -

avverso il decreto della Corte d'appello di Ancona n. 533/2022 depositato il 19/9/2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/2/2024 dal Consigliere Alberto Pazzi.

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con decreto del 20 dicembre 2016, rigettava la domanda presentata da [redacted] con cui questi

Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6ab3bcf32b
Firmato Da: DE ROSSI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 21e3b1f0a80054b2be05adba0c1662a9

aveva chiesto, a mente dell'art. 9 l. 898/1970, la revoca dell'assegno divorzile in precedenza disposto, in ragione dell'instaurazione da parte della ex moglie [redacted] di una convivenza *more uxorio* e della sua condizione di disoccupato intervenuta a seguito di licenziamento.

Il provvedimento veniva confermato dalla Corte d'appello di Ancona, la quale osservava, da una parte, che il licenziamento, intervenuto per il comportamento disciplinarmente rilevante del [redacted] non costituiva, anche in relazione al modesto ammontare dell'assegno divorzile, una circostanza idonea a dimostrare una sostanziale modifica delle sue condizioni economiche, dall'altra che una relazione *more uxorio* intrapresa dalla [redacted] poteva assumere rilievo in ordine alla determinazione dell'assegno a carico dell'ex coniuge nei limiti in cui incidesse sulla sua reale e concreta situazione economica, risolvendosi in una condizione e fonte, effettiva e non aleatoria, di reddito.

Questa Corte, con ordinanza n. 17453/2018, una volta ricordata la necessità di distinguere tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto sulla base del carattere di stabilità, che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderlo rilevante giuridicamente, osservava che era sufficiente che l'obbligato, nel chiedere l'accertamento della sopravvenuta insussistenza del diritto a percepire l'assegno mensile, dimostrasse l'instaurazione di una stabile convivenza dell'ex coniuge con un nuovo *partner*, integrando tale prova una presunzione idonea a far ritenere la formazione di una nuova famiglia di fatto e gravando, invece, sul beneficiario dell'assegno l'onere di provare che la convivenza in essere non integrava nel caso concreto la formazione di una nuova famiglia; cassava, di conseguenza, il decreto impugnato e rinviava alla Corte d'appello per la prosecuzione del giudizio.

Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6ab38cf32b
Firmato Da: DE ROSSI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 21e3b1f0a80054b2be05adba0c1662a9

2. La Corte distrettuale di Ancona, in sede di rinvio, rigettava nuovamente il reclamo (con decreto n. 3108/2019), ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova che la [redacted] avesse intrapreso una stabile convivenza con [redacted]

Questa Corte, con ordinanza n. 14151/2022, cassava tale provvedimento enunciando il principio secondo cui, «in materia di revoca dell'assegno divorzile disposto per la instaurazione da parte dell'ex coniuge beneficiario di una convivenza *more uxorio* con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione di essi, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al giudizio nei modi ammessi dalla legge processuale, nonché gli ulteriori eventuali argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale».

3. La Corte territoriale di Ancona, in sede di rinvio, riteneva che gli elementi di prova emersi nel corso del procedimento, complessivamente valutati, evidenziassero la sussistenza di un rapporto di convivenza fra la [redacted] così come inteso nell'ordinanza di rinvio.

Osservava, tuttavia, che l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza *more uxorio* faceva venir meno il diritto all'assegno divorzile, ma limitatamente alla sua componente assistenziale e non anche in relazione alla componente compensativo-perequativa, che discendeva direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e conduceva al riconoscimento di un contributo che doveva tenere in considerazione un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.

Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6ab38cf32b
Firmato Da: DE ROSSI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 21e3b1f0a80054b2be05adba0c1662a9

Ricordava che nel caso di specie la sentenza di divorzio aveva accertato la differente situazione economica delle parti, ricollegabile allo stato di disoccupazione della [redacted] che non aveva lavorato durante gli anni di matrimonio, e al fatto che il [redacted] invece, percepiva un reddito mensile di €. 1.000,00, al quale dovevano aggiungersi gli introiti derivanti dai canoni di locazione di due locali commerciali, in comproprietà con la sorella.

Reputava, in via presuntiva, che la [redacted] durante gli anni di matrimonio, in mancanza di una attività lavorativa, invece espletata dal [redacted] si fosse dedicata (in misura prevalente rispetto all'ex coniuge) alle esigenze quotidiane del marito e delle due figlie, contribuendo in tal modo alla realizzazione della vita familiare.

Ravvisava, perciò, i presupposti — tenuto conto della lunga durata del matrimonio (protrattosi per quasi venti anni), dell'apporto fornito dalla [redacted] alla conduzione familiare attraverso l'accudimento di due figlie e lo svolgimento a tempo pieno della attività di casalinga, che aveva consentito al [redacted] di potersi dedicare al proficuo svolgimento della sua attività lavorativa, dell'età della [redacted] e della mancanza di una specifica capacità lavorativa — per confermare l'assegno divorzile, seppur nella minor misura di € 150,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda.

4. [redacted] ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 19 settembre 2022, prospettando quattordici motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [redacted]

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, *ex* art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 737 cod. proc. civ., perché la Corte d'appello, con una motivazione perplessa e inadeguata, ha omesso di verificare l'esistenza dei presupposti e degli oneri posti a

Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO A TE Serial#: 2e945d6ab38cf32b
Firmato Da: DE ROSSI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 21e3b1f0a80054b2be05adba0c1662a9

carico del richiedente l'assegno per l'accoglimento della sua domanda, appurando se l'ex coniuge economicamente più debole fosse privo anche nell'attualità di mezzi adeguati.

5.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 5, commi 6 e 10, l. 898/1970, perché la Corte territoriale non ha valutato se persistesse uno squilibrio nelle condizioni economico-patrimoniali delle parti.

5.3 Il terzo motivo di ricorso si duole, a mente dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., del carattere apparente della motivazione e dell'omesso esame di documenti decisivi: malgrado fosse necessario acclarare, a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, se dopo l'intrapresa convivenza persistesse lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, la Corte d'appello – in tesi - ha omesso di compiere un simile accertamento, limitandosi a fare riferimento al quadro economico che emergeva dalla sentenza di divorzio.

5.4 Il quarto motivo di ricorso prospetta, *ex* art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, l. 898/1970, in quanto l'entità del reddito dell'obbligato non giustificava di per sé la corresponsione di un assegno.

5.5 Il quinto motivo di ricorso adduce, a mente dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., perché la Corte ha riconosciuto provato un fatto contestato – vale a dire lo "squilibrio reddituale" – senza avere la disponibilità di alcun elemento a suffragio di questa condizione.

5.6 Il sesto motivo di ricorso assume, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2697 cod. civ., in quanto la Corte di merito ha riconosciuto alla [redacted] il diritto di percepire la componente compensativa dell'assegno di divorzio malgrado la stessa non avesse provato la sussistenza del prerequisito fattuale della mancanza di mezzi adeguati, né avesse formulato istanze istruttorie a questo proposito.

Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6ab38cf32b
Firmato Da: DE ROSSI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 21e3b1f0a80054b2be05adba0c1662a9

5.7 Il settimo motivo di ricorso denuncia, *ex* art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.: i giudici distrettuali, in assenza di elementi di prova e istanze istruttorie in relazione al fatto che la mancanza di mezzi adeguati fosse dovuta a rinunce o scelte pregiudicanti per la vita professionale e lavorativa fatte in costanza di matrimonio, non potevano colmare questa carenza attraverso considerazioni che riguardavano il diverso profilo dell'impossibilità di procurarsi i necessari mezzi di sostentamento per motivi oggettivi.

5.8 L'ottavo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ.: il quadro economico che emergeva dalla sentenza di divorzio poteva al più costituire un indizio e doveva essere suffragato da altre circostanze riferite all'attualità per poter assumere il carattere di gravità, precisione e concordanza richiesto dalla norma denunciata come violata.

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del fatto che investono, tutti, la questione relativa al fatto che la [redacted] fosse priva anche nell'attualità di mezzi adeguati, non sono fondati.

La domanda portata all'esame dei giudici del rinvio riguardava non il riconoscimento dell'assegno divorzile, ma la modifica delle condizioni di divorzio fissate al momento dello scioglimento del vincolo patrimoniale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. 898/1970 (applicabile *ratione temporis*).

Ora, il giudice richiesto della revisione dell'assegno divorzile che incida sulla stessa spettanza del relativo diritto (precedentemente riconosciuto), in ragione della sopravvenienza di giustificati motivi dopo la sentenza che abbia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve verificare se tali motivi giustifichino, o meno, la negazione del diritto all'assegno sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dall'ex coniuge obbligato, sul quale incombe il corrispondente onere

Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6ab38cf32b
Firmato Da: DE ROSSI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 21e3b1f0a80054b2be05adba0c1662a9

probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'ex coniuge beneficiario (Cass. 15481/2017).

L'odierno ricorrente, nell'assolvere questo onere di allegazione, aveva dedotto soltanto la sua condizione di disoccupazione e l'instaurazione da parte della ex moglie di una convivenza *more uxorio.*

La prima circostanza è stata ritenuta (con la prima decisione della Corte distrettuale, passata in giudicato a questo riguardo) inidonea a dimostrare una sostanziale modifica delle condizioni economiche del ricorrente, tale da impedirgli il versamento dell'assegno; la seconda circostanza, invece, è stata acclarata dall'ultima statuizione della Corte territoriale (anch'essa, sul punto, passata in giudicato).

La Corte di merito non era tenuta a verificare una circostanza (il fatto che l'ex coniuge economicamente più debole non fosse privo anche nell'attualità di mezzi adeguati) che non era stata in alcun modo dedotta al momento dell'introduzione del giudizio ed ha fatto correttamente richiamo alla situazione economica accertata in sede di divorzio (mai messa in discussione dall'obbligato), quando si era registrato che la [redacted] era disoccupata.

Peraltro, i giudici distrettuali, laddove hanno fatto riferimento all'età della donna ed al fatto che la stessa fosse tale da escludere la concreta possibilità di un suo stabile collocamento nel mondo del lavoro, hanno riconosciuto, nella sostanza, che una simile condizione persisteva e giustificava il riconoscimento dell'assegno divorzile.

7.1 Il nono motivo assume, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 737 cod. proc. civ.: la Corte d'appello, in mancanza di prove, istanze istruttorie o indagini patrimoniali, non disponeva di alcun elemento per determinare l'assegno in funzione compensativa o perequativa, cosicché le sue valutazioni in via presuntiva mascherano – in tesi - una motivazione apparente e obbiettivamente perplessa.

Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6ab38cf32b
Firmato Da: DE ROSSI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 21e3b1f0a80054b2be05adba0c1662a9

7.2 Il decimo motivo denuncia, *ex* art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'onere probatorio sul nesso causale, in quanto la Corte distrettuale ha fatto ricorso a valutazioni presuntive per difetto di elementi contrari, quando era la [redacted] a dover fornire la prova positiva dei sacrifici fatti nell'interesse della famiglia; in questo modo la Corte ha ritenuto provato un fatto ignoto partendo da circostanze altrettanto ignote.

8. I motivi, da esaminarsi congiuntamente perché ambedue rivolti a contestare l'accertamento del contributo offerto alla comunione familiare da parte della [redacted] in funzione del persistere, *in parte qua*, delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, sono inammissibili.

La Corte di merito ha preso le mosse dagli accertamenti di fatto compiuti in sede di divorzio (quando era stato accertato che la [redacted] era disoccupata e non aveva lavorato durante gli anni di matrimonio, mentre il [redacted] aveva un'occupazione lavorativa) per ritenere, in via presuntiva, che la donna si fosse dedicata – in misura prevalente rispetto all'ex coniuge - alle esigenze quotidiane del marito e delle due figlie, contribuendo in tal modo alla realizzazione della vita familiare.

A fronte di questa valutazione, che muove da fatti certi già acclarati al momento del divorzio per inferire in via presuntiva un determinato assetto della vita familiare, è sufficiente fare richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con un apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (v. Cass. 101/2015, Cass. 8023/2009).

9. L'undicesimo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. l'obiettiva perplessità della motivazione del decreto impugnato, in quanto, benché la [redacted]

Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6ab38cf32b
Firmato Da: DE ROSSI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 21e3b1f0a80054b2be05adba0c1662a9

percepisse il reddito di cittadinanza, sussidio sociale che implica una capacità e idoneità al lavoro ed è condizionato alla previa manifestazione di disponibilità del beneficio al reinserimento lavorativo, ha ravvisato una mancanza di capacità lavorativa e di potenzialità reddituali future in capo all'avente diritto.

10. Il motivo non è fondato.

La motivazione di una decisione può dirsi perplessa quando dal suo contenuto non sia possibile stabilire la giustificazione di quanto posto a base della decisione (Cass. 1610/2003).

Non è questo il caso del decreto impugnato, che, pur riconoscendo che la [redacted] aveva qualche disponibilità economica (per lo svolgimento di una saltuaria attività di pulizie e la percezione del reddito di cittadinanza), ha ritenuto che la medesima non assumesse rilievo ai fini dell'esclusione dell'assegno di divorzio, dato che il principio di solidarietà *post* coniugale imponeva di valutare l'inadeguatezza dei mezzi della donna in relazione alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari assunti nel corso del lungo periodo matrimoniale, quando ella si era preoccupata della conduzione della famiglia e all'accudimento delle figlie.

In questo modo la Corte di merito ha chiaramente spiegato che la componente perequativo-compensativa dell'assegno di divorzio era giustificata dal contributo offerto alla comunione familiare e dal fatto che la suddivisione dei ruoli in ambito familiare, da ritenersi condivisa, aveva impedito alla donna di maturare una capacità lavorativa specifica.

Nessuna perplessità di motivazione, dunque, può essere predicata.

11.1 Il dodicesimo motivo prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dei principi in punto di decorrenza dell'assegno ridotto, in quanto si doveva valorizzare il momento di inizio della nuova convivenza a cui il coniuge beneficiario aveva dato vita.

Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6ab38cf32b
Firmato Da: DE ROSSI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 21e3b1f0a80054b2be05adba0c1662a9

11.2 Il tredicesimo motivo si duole, *ex* art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell'omesso esame di un fatto decisivo, in quanto la Corte distrettuale non ha valutato che la stabile relazione sentimentale della [redacted] aveva avuto inizio nel mese di maggio 2015.

12. I motivi, da esaminarsi congiuntamente perché entrambi concernenti la decorrenza della riduzione dell'assegno, sono l'uno (il dodicesimo) infondato, l'altro inammissibile.

Non è possibile confondere la decorrenza iniziale della convivenza *more uxorio* intrattenuta dal coniuge beneficiario, quale circostanza idonea a incidere, in termini sostanziali, sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, con la possibilità di valorizzare una simile circostanza, in sede di modifica delle condizioni di divorzio, da epoca antecedente alla presentazione della relativa istanza.

In sede di revisione, infatti, vale il principio secondo cui il diritto a percepire l'assegno di divorzio di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (*rebus sic stantibus*), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. 16173/2015).

Il giudice della revisione dell'assegno divorzile poteva stabilire la decorrenza del nuovo importo, al più, fissandola nella data della domanda in luogo di quella della decisione, ma non dal verificarsi dell'evento innovativo se anteriore (Cass. 12708/2023), cosicché

Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6ab38cf32b
Firmato Da: DE ROSSI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 21e3b1f0a80054b2be05adba0c1662a9

l'inizio della relazione era circostanza di fatto priva di decisività nell'economia del giudizio.

13. Il quattordicesimo motivo di ricorso assume la falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. in punto di compensazione delle spese di lite.

La giustificazione offerta dalla Corte d'appello a questo proposito non considera che la domanda del [redacted] doveva essere accolta in primo grado, una volta ammesse le prove sulla convivenza *more uxorio* intrapresa dalla [redacted] che il mutamento della giurisprudenza era intervenuto nelle more di un giudizio protrattosi a causa dell'erronea statuizione della Corte di merito e che il riferimento alla natura della controversia non era idoneo a giustificare nel concreto la decisione assunta.

14. Il motivo è inammissibile.

La Corte d'appello ha offerto una pluralità di concorrenti ragioni a giustificazione della propria decisione di compensare integralmente le spese di lite; tra queste, oltre agli argomenti sottoposti a critica, sta anche (e in primo luogo) la parziale e reciproca soccombenza.

Nessuna critica è stata sollevata rispetto a questa *ratio decidendi*.

Ne discende l'inammissibilità del mezzo.

Infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle *rationes decidendi* rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (v. Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012).

15. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6ab38cf32b
Firmato Da: DE ROSSI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 21e3b1f0a80054b2be05adba0c1662a9

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento a favore dello Stato, *ex* art. 133 d.P.R. 115/2002, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, ove dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma in data 15 febbraio 2024.

Il Presidente

Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6ab38cf32b
Firmato Da: DE ROSSI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 21e3b1f0a80054b2be05adba0c1662a9